

LEGISLATURA VIII°

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

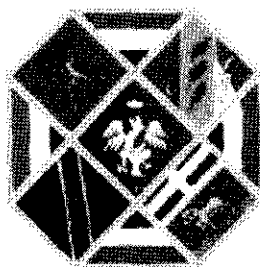
N. 252 del 26 marzo 2007

Soggetti proponenti od estremi della deliberazione della Giunta regionale:

Consigliere: Enzo Foschi

Oggetto:

**“RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI
AUTISTA SOCCORRITORE PER IL PERSONALE IMPEGNATO
IN SERVIZIO DI EMERGENZA-URGENZA SANITARIA”**



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Riconoscimento della figura professionale di Autista Soccorritore per il personale impegnato in servizio di emergenza-urgenza sanitaria”

Di iniziativa dei Consiglieri: Enzo Foschi

Enzo Foschi

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all'commissione i 13^a - 14^a

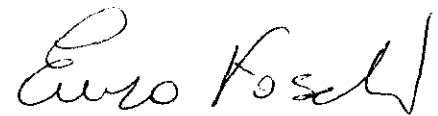
Roma, 26-3-2007

d'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula
(Dr. Salvatore Nigro)

Dr. Salvatore Nigro

Relazione

Tale proposta di Legge si prefigge di colmare una grave lacuna legislativa individuata all'interno del CCNL della Sanità, con il mancato riconoscimento della figura professionale di Autista Soccorritore. A oggi, la suddetta figura professionale non è stata ancora riconosciuta, nonostante il ruolo specifico svolto dagli autisti nel trattamento dell'emergenza-urgenza sanitaria . Pertanto si ritiene necessario riconoscerne la specificità definendone profilo, regolamentando le condizioni di accesso al ruolo e le caratteristiche di azione all'interno dell'equipe di soccorso. Questa attribuzione, già assegnata dalla Regione Veneto con LR n.9 del 9 aprile 2004 e presente nella normativa vigente in diversi Paesi dell'Unione Europea, è un passo fondamentale per la sicurezza del personale sanitario impegnato nelle operazioni di soccorso e dei pazienti oggetto dei trasporto in situazioni di emergenza-urgenza, nonché del rispetto delle normative europee in tema di sicurezza stradale e in tema di sicurezza attiva e passiva sul lavoro, di recente emanazione.



Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 6 comma 5, e 7 comma 2 lettere e) e h) dello Statuto e del punto c) della Deliberazione (Atto1711) della Conferenza Stato-Regioni del 22 maggio 2003, disciplina le modalità di riconoscimento, la formazione e le mansioni del personale dell'emergenza sanitaria nelle funzioni di autista soccorritore.
2. Il riconoscimento della figura di Autista Soccorritore ha lo scopo di garantire i livelli di professionalità e aggiornamento costante del personale nel trattamento dell'emergenza-urgenza sanitaria all'interno del territorio regionale, nonché della salvaguardia degli standard di sicurezza attiva e passiva delle equipe in servizio di emergenza-urgenza sanitaria e dell'incolumità dei pazienti trasportati .

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, likely representing the initials of the official who signed the document.

Art. 2
(Qualifica professionale di autista soccorritore)

1. La qualifica professionale di autista soccorritore si consegue al termine di apposito percorso formativo rivolto a tutti gli operatori tecnici impegnati nelle operazioni di emergenza-urgenza sanitaria in regime di dipendenza o volontariato per conto delle strutture sanitarie pubbliche e privati, cooperative e associazioni di volontariato, i quali abbiano ricevuto un addestramento specifico alla conduzione di automezzi per il trasporto di persone e cose anche al di fuori di situazioni di emergenza, in collaborazione con altri operatori preposti al trasporto degli ammalati.

2. Le attività di cui al comma 1 riguardano in particolare:

- a) la conduzione dei mezzi di soccorso;
- b) il supporto agli interventi di carattere sanitario;
- c) il supporto gestionale, organizzativo e formativo.

3. Le attività specifiche ascrivibili alla figura professionale di autista soccorritore nonché le competenze di carattere tecnico e professionale necessarie per l'esercizio dell'attività sono elencate nella tabella A allegata alla presente legge.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Art. 3
(Requisiti di accesso)

1. L'accesso ai corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- b) patente di guida di tipo B;
- c) aver compiuto 21 anni di età alla data di iscrizione al corso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a horizontal stroke and a diagonal stroke.

Art. 4
(Corsi di formazione)

1. Le modalità organizzative e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione professionale per autisti soccorritori nonché le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, sono definiti con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a smaller, more complex mark that resembles a cross or a stylized 'F'.

Art. 5

(Centro regionale di coordinamento per le emergenze-urgenze sanitarie - CREUS)

1. Al fine di favorire l'attuazione della presente legge, presso l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, è istituito il centro regionale di coordinamento per le emergenze-urgenze sanitarie (CREUS), gestito da apposita struttura istituita e disciplinata con provvedimento della Giunta regionale.

2. Il CREUS esercita funzioni di programmazione e gestione dei corsi di formazione obbligatoria per l'accesso alla qualifica di autista soccorritore e provvede, in collaborazione con i soggetti impiegati nel settore dell'emergenza-urgenza sanitaria, all'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione continua.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a smaller, more complex mark that resembles a 'K' or a flourish.

Tabella A

Art 1

(individuazione della figura dell'Autista Soccorritore)

1. Viene riconosciuta la figura professionale di Autista Soccorritore a tutti gli operatori tecnici impegnati nelle operazioni di emergenza-urgenza sanitaria in regime di dipendenza o volontariato per conto di Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Enti pubblici o privati, Cooperative e Associazioni di Volontariato, i quali abbiano ricevuto un addestramento specifico alla conduzione di automezzi per il trasporto di persone e cose anche al di fuori di situazioni di emergenza, in collaborazione con altri operatori preposti al trasporto degli ammalati.



Art 2
(doveri)

1. Sono assolute dall'autista soccorritore, le seguenti attività:

I- Conduzione del mezzo di soccorso.

- a) l'autista soccorritore è responsabile del mezzo di soccorso sanitario, dei componenti dell'equipe sanitaria con cui opera, dei malati trasportati;
- b) guida il mezzo di soccorso sanitario secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento improntato alla massima sicurezza in rapporto a:
 - rispetto del Codice della Strada;
 - valutazione delle condizioni del traffico;
 - situazione metereologica;
 - scelta delle sedi stradali da percorrere;
 - stato del paziente trasportato, su indicazione del personale sanitario o della centrale operativa;
- c) comunica con la centrale operativa mediante la strumentazione disponibile a bordo;
- d) garantisce i trasporti secondari non urgenti, i trasporti sanitari interni, di campioni biologici e di organi;
- e) provvede al mantenimento del mezzo in condizioni di buon funzionamento del mezzo e delle attrezzature provvedendo a interventi di manutenzione semplici;

II- Supporto al personale sanitario e agli altri operatori dell'equipaggio durante gli interventi di emergenza-urgenza sanitaria.

- a) collabora, sulla base delle competenze specifiche, alla stesura e attuazione dei protocolli operatori dell'equipe sanitaria;
- b) sceglie, d'accordo con la centrale operativa, il mezzo e il percorso più idoneo al tipo di intervento da effettuare;
- c) partecipa attivamente alla valutazione della scena dell'intervento, alla messa in sicurezza degli operatori, degli infortunati e del mezzo di soccorso;
- d) collabora al corretto posizionamento dell'infortunato per il trasporto sul mezzo di soccorso;
- e) collabora alla rianimazione cardio-polmonare di base, al mantenimento delle funzioni vitali e alla defibrillazione ove necessitatesse;
- f) collabora alle procedure diagnostiche e alla stabilizzazione del paziente sul luogo dell'intervento;
- g) collabora nelle manovre praticate al paziente, al suo sollevamento e al caricamento;
- h) collabora alle operazioni di immobilizzazione con tutti i presidi a disposizione, alla compressione digitale, alla omeostasi e al bendaggio compressivo qualora fosse necessario;
- i) collabora alle operazioni di estricazione di feriti dalle autovetture qualora fosse necessario;
- l) collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera qualora fosse necessario;
- m) collabora alla compilazione della scheda della procedura di soccorso per quanto concerne i dati di sua competenza;
- n) in assenza di personale sanitario, svolge funzioni di capo equipaggio;

III- Supporto gestionale, organizzativo e formativo.

- a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione all'equipe di soccorso;
- b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera a) e di quanto rilevato durante il servizio;
- c) collabora alla verifica della qualità del servizio;



d)collabora, al termine dell'intervento, insieme al personale sanitario e con gli altri operatori dell'equipaggio:

- al ripristino della funzionalità completa del mezzo;

- alla pulizia interna ed eventuale disinfezione del mezzo;

- al ripristino di materiali e presidi eventualmente utilizzati;

e)concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo professionale, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;

f)collabora all'attività formativa e alla definizione dei propri bisogni in tema di formazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a series of loops and a final flourish.

Art 3
(competenze specifiche)

1. Ogni operatore, per poter esercitare la funzione di autista soccorritore deve essere padrone delle competenze tecniche, cognitive e relazionali riportate nei successivi comma 2, 3, 4.

2. Competenze tecniche:

- conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei veicoli, con particolare riferimento alle difficoltà d'impiego degli stessi, all'utilizzo dei materiali e delle apparecchiature disponibili a bordo utilizzati nell'emergenza
- possesso delle tecniche di guida adatte per ogni condizione di traffico, ambientale e meteorologica;
- conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per la massima sicurezza del soccorso;
- conoscenza dell'uso di strumenti informatici per le operazioni di registrazione dei controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione e per la registrazione di eventuali interventi di manutenzione primaria o secondaria effettuati di persona;
- conoscenza delle tecniche per il controllo dello stress e di altre condizioni psicofisiche connesse alle principali emergenze sanitarie;
- conoscenza e utilizzo delle principali apparecchiature radio in dotazione, conoscenza dei codici e delle tecniche di comunicazione con le centrali operative;
- conoscenza delle caratteristiche legate all'alterazione delle funzioni vitali;
- conoscenza degli elementi fondamentali del primo soccorso e delle prime cure da prestare al paziente;
- conoscenza delle procedure da adottare in caso di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO);

3. Competenze cognitive:

- conoscenza del territorio di intervento e capacità di localizzare eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;
- conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di urgenza;
- conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti e del personale impegnato nell'intervento di soccorso;
- conoscenza dell'organizzazione dei servizi sanitari di emergenza-urgenza
- conoscenza dei protocolli di Centrale Operativa e di altri servizi pubblici addetti all'emergenza

4. Competenze relazionali:

- conoscenza delle tecniche di lavoro in équipe e capacità di partecipare alle dinamiche di gruppo;
- conoscenza delle norme di comportamento del soccorritore e delle regole di comportamento nei rapporti con le altre professionalità che intervengono nelle operazioni di soccorso;
- capacità di individuare con l'intero equipaggio eventuali misure collaterali da adottare;
- capacità di condurre la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità;
- capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai tirocinanti.



Art 4
(Corsi di Formazione)

1. Il riconoscimento della qualifica di Autista Soccorritore avviene successivamente all'entrata in possesso dell'Attestato di "Autista Soccorritore in servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria" . Tale attestato viene rilasciato dopo aver frequentato il corso di formazione promosso dalla Regione Lazio e aver sostenuto, con esito positivo, la prova finale.
2. Il corso di formazione di cui al comma1 è composto di 2 moduli semestrali, anche non consecutivi, purché non intervallati da un periodo superiore a 1 anno e una prova finale.
3. Il 1° modulo (BASE)del corso di formazione di cui al comma2 è costituito da:
 - 100 di teoria
 - 20 ore di esercitazioni
 - tirocino in qualità di osservatore a 20 missioni di soccorso, 20 missioni con dispositivi di allarme, 20 missioni di trasporto.
4. Il 2° modulo (AVANZATO) del corso di formazione di cui al comma2 è costituito da:
 - 100 ore di teoria
 - 70 ore di esercitazioni
 - tirocino in qualità di collaboratore attivo a 20 missioni di soccorso, 20 missioni con dispositivi d'allarme, 20 missioni di trasporto.



Art 5
(Discipline impartite durante il Corso di Formazione)

1. Le materie di insegnamento impartite durante i moduli del corso di formazione di cui all'articolo 6 comma3 e comma4, sono raggruppate secondo le seguenti aree disciplinari:

a) Modulo BASE:

area socio-culturale, istituzionale e legislativa: elementi di organizzazione del servizio di soccorso (modulo base);

igienico-sanitaria: elementi generali di patologia, traumatologia e trattamento delle lesioni (modulo base);

tecnico-operativa: supporto vitale di base e norme di primo soccorso, assistenza al personale infermieristico nelle emergenze-urgenze.

b) Modulo AVANZATO:

area socio-culturale, istituzionale e legislativa: principi di etica professionale, organizzazione del SSSN ed elementi di legislazione sanitaria, lingua inglese tecnica (modulo avanzato);

igienico-sanitaria: principi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparati respiratorio, locomotorio e cardiocircolatorio; prevenzione nel soccorso (modulo avanzato);

tecnico-operativa: tecniche di guida dei mezzi di soccorso, radiocomunicazioni, prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso, tecniche sanitarie per il soccorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a smaller 'H'.